



TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 821/2016 del R. G.,
letta la relazione depositata in data 7.11.2016 dal professionista designato in data 2.5.2016 ed esaminata
la documentazione allegata,

ricordato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 3/2012 *“La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; ... d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale” e che* ai sensi dei successivi artt. 10 e 12bis *“Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ..., fissa immediatamente con decreto l'udienza”*,

dato atto che, a dire del dott. Giulio Broggin, SCHIAVANO SERGIO non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l. f. né i requisiti di cui all'art. 7, comma 2, Legge 3/2012 dinanzi citati **e che**, di conseguenza, il professionista designato OCC in data 2.5.2016 ha ritenuto concluso l'incarico conferitogli (presentando all'uopo proposta di parcella),

dichiara che non sussistono i presupposti affinché il ricorrente SCHIAVANO SERGIO possa depositare la succitata proposta (*“con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15”*) ed essere ammesso alla procedura di sovra indebitamento di cui alla Legge 3/2012.

Provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso spettante al professionista designato OCC dott. Giulio Broggin.

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento, a cura della cancelleria, alla P. R. Sede per quanto di sua eventuale competenza.

Si comunichi.

Varese, 10/11/2016

dr.ssa Manuela Palvarini

